



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 68 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. c) ed art. 4.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell’elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato, per le imprese individuali in elenco, il perdurare per un triennio, degli elementi sintomatici della cessazione della Partita IVA, del mancato deposito di atti nel Registro delle Imprese, dell’omesso versamento del diritto annuale nonché la mancanza o l’invalidità dell’indirizzo P.E.C.;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 68 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. c) avendo accertato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell’accertamento di cui sopra ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Vista la conseguente Deliberazione n. 12 del 30/03/2023 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell’artigianato ha disposto l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, per le quali è stato riscontrato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

Essendo stato notiziato l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite la Comunicazione prot. 75923/2023 pubblicata all’Albo camerale dal 04/04/2023 al 18/04/2023;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato compiuto alcun atto di gestione, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell’art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Considerato, da ultimo, che con Deliberazione del 19/05/2023 prot. 166774/2023 il Commissario *ad acta* ha disposto la cancellazione delle posizioni in elenco dall’Albo delle imprese artigiane e che con avviso prot. 167229/2022 del 22/05/2023 è stata data notizia del suddetto provvedimento;

DISPONE

La cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett c), del D.P.R. n. 247/2004, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di n. **68** imprese individuali, di cui all’elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall’adozione mediante comunicazione all’Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d’ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)			
"mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	799528	RSSNCL67D28Z133W	ROSSI NICOLA
2	799539	DNGPRI57R22H501R	DE ANGELIS PIERO
3	799645	NREGNN62C09H501S	NERI GIANNI
4	800246	SRGRSN49E23C969Q	SORGI ROSSANO
5	800518	FLRSVT64M26C773K	FLORIS SALVATORE LUIGI
6	801055	MRSMT57E08H501Y	MORESCHINI UMBERTO
7	801139	PMPFNC61A16H501U	POMPILI FRANCO
8	802900	NNARRT58E29H501V	NANA ROBERTO
9	803007	GDUSRG56B12H501H	GUIDI SERGIO
10	803335	PCCFNC46L03F664U	PICCHINI FRANCO
11	805274	SNSDRD49I25F839S	SANSICA EDUARDO
12	805595	BRZNRCS58B05E958Q	C.E.M. COSTRUZIONI EDILI MOLISE DI BRIZI ENRICO
13	805618	RMTDGI72P12H501E	ARMETI DIEGO
14	807898	NRERRT64R08B787X	NERI ROBERTO
15	807957	BLDSL55D19H501Y	BOLDRINI SILVIO
16	809193	NTLLSN66C05H501I	NATALONI ALESSANDRO
17	809271	GRGMSM62T05H501R	GIORGI MASSIMO
18	809455	MRLDNL50T25D542K	MARILUNGO DANIELE
19	809506	BCLRRT66L09H501M	BACILLI ROBERTO
20	811418	SNILFR68D25C773H	SINI LOFFREDO
21	811583	CTNCNZ61E54H501U	CATINI CINZIA
22	811689	CCCLSN44E13H501U	CECCHETTI ALESSANDRO
23	813726	DPRLCU70H04H501Z	DE PERSIO LUCA
24	813746	CZZGPP62H20B077K	COZZOLINO GIUSEPPE
25	814473	CPPLCU70E19H501X	CIAPPETTA LUCA
26	814503	FRUGPP53M50H245J	FURIA GIUSEPPA
27	814558	RTLMRC60M17C552Z	RADIO SERVICE DI RUTILI MARCO
28	814602	PCCSFN66B14H501B	PICCONI STEFANO
29	814615	MRNLSN68D11H501M	MORINI ALESSANDRO
30	814698	MCHRRT53H07Z600Q	MICHELENA ROBERTO HORACIO
31	814937	MRTMRZ63H15C858G	CONNECTION DI MARTINI MAURIZIO
32	814973	SVRCMN59C03H501Y	SIVIERO CARMINE
33	815007	SMMSVR68H23H501A	SAMMARCO SAVERIO
34	815355	VLNNTN55M12L719R	CENTR ALL DI VALENTINO ANTONIO
35	815878	CHRGPP62C18H501C	CHERUBINI GIUSEPPE
36	817491	CNTMSM63C23D972G	CONTI MASSIMO
37	817621	SNTCLD48P24H501V	SANTAGOSTINO BALDI CLAUDIO
38	817739	DNGRME64S07L719Q	DE ANGELIS REMO
39	817872	RSONDR68A27H501H	ROSA ANDREA
40	818491	ZLCMRZ69A06Z401C	ZALOCCO MAURIZIO
41	818497	DNLFC67T26C514Z	TECNO SYSTEM DI DANIELLO FRANCESCO
42	818501	DNRGPP56A11G113J	FOTOSTUDIO CARPE DIEM DI DANARO GIUSEPPE
43	818557	MNNLCN75A14E263F	MANNI LUCIANO
44	818898	SCCSRG66E25H501M	PRIMA ELETTRICA LAZIALE DI SCACCHETTI SERGIO
45	819621	MRCVCN63M11H501G	MARCHI VINCENZO
46	820250	DPTLCU73C29C858J	DE PETRIS LUCA
47	820390	PSTNRC46E01H501Y	R.P.E. DI PISTELLINI ENRICO.
48	820639	BRVVRT61A18L719C	BRAVI ROBERTO
49	820686	DCSCLD61A22E057D	DE CESARIS CLAUDIO
50	821210	STRMRA57B13H501D	STRACCALI MAURO
51	821518	BRNCR46E66H501T	ELETTROMECCANICA BORGHESIANA DI BRENNIA CARLA
52	821523	CTRLEI74E15H501U	CATARCI ELIO
53	821686	CRBLSN68T18H501F	CARBONI ALESSANDRO
54	821843	GDCLCU66S18H501C	GIUDICI LUCA
55	822061	BRGLSN64T30H501V	BORGI ALESSANDRO
56	822148	TRNSFN52T04H501X	TORNIAI STEFANO
57	822742	MTUMRC65A26H501D	COSTRUZIONI METALLICHE DI MUTO MARCO
58	822775	FRPLRC66H05H501V	FRAPPETTA ALBERICO
59	823077	SCHCTA60R60H501T	SCHIARINI CATIA
60	823770	CCRLSN72A27H501G	ACCIARO ALESSANDRO

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 e dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)			
"mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
61	823848	SCCM69C02H501F	SECCHI MASSIMO
62	824150	LDVMRA74L11L182J	LUDOVICI MARIO
63	824161	SLVFNC62C01H501Y	SALVATORE FRANCESCO
64	824326	TRQVGL59T01H772A	TARQUINI VIRGILIO
65	824763	LNTNRT74H52H501J	LUNETTA ANNARITA
66	824812	PCCCRD63C05H501B	PUCCI CORRADO
67	825189	RMEFNC65H07H501A	ERAMO FRANCO
68	825390	CHRVCN44A26C285O	CHIERA VINCENZO NICOLA